

DELIBERA N. 195/04/CSP

**Procedimento nei confronti dell'emittente televisiva  
in ambito locale "Canale 9" per la presunta violazione della legge 22 febbraio  
2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la nota del Co.re.com. Sicilia, pervenuta in data 11 giugno 2004 (prot. n. 335/EA/04/NA) e, corredata del supporto audiovisivo VHS, in data 18 giugno 2004 (prot. n. 349/EA/04/NA), recante:

- la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle comunicazioni per la Sicilia pervenuta al Co.re.com. Sicilia in data 1° giugno 2004, nella quale si rileva la presunta violazione da parte dell'emittente televisiva in ambito locale "Canale 9" di Acireale della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, in data 31 maggio 2004, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, nel programma sportivo "Lunedì Granata" del 31 maggio 2004, il presentatore ha letto messaggi a mezzo fax dei telespettatori, che in alcuni casi invitavano a disertare dalle votazioni ed, inoltre, non è stata consegnata la videocassetta della trasmissione in cui si sono verificate le predette violazioni;
- la richiesta di controdeduzioni in data 1° giugno 2004 (prot. Co.re.com. n. 2812/04);
- le memorie giustificative dell'emittente televisiva in questione, pervenute in data 1° e 4 giugno 2004, nelle quali si precisa che: 1) la trasmissione è stata messa in onda in diretta e nella scaletta non era previsto alcuno spazio dedicato ad argomenti

- di politica; 2) a seguito della lettura dei fax in questione, i giornalisti presenti in trasmissione hanno censurato tale invito, interpretandolo come una provocazione dei tifosi amareggiati dalla sconfitta casalinga della squadra di calcio; 3) il giorno successivo, nel primo telegiornale utile, la stessa emittente si è dissociata da tale invito, facendo risaltare l'importanza dell'espressione di voto; 4) infine, per un mero problema tecnico non è stata resa disponibile la registrazione della trasmissione in questione, per la quale si provvederà quanto prima;
- la delibera di archiviazione del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia n. 2948 del 10 giugno 2004;

CONSIDERATO che la trasmissione della deliberazione del Comitato all'Autorità non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo-sanzionatoria, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/00 e disciplinata dall'articolo 25, comma 9, della delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, rendendosi così inapplicabile l'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000, in considerazione della chiusura della campagna elettorale alla data dell'11 giugno 2004 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

- 1) l'archiviazione degli atti;
- 2) la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Silvana Nouglian